

Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

Decreto Rettorale n. 3915

IL RETTORE

Visto il vigente Statuto di Ateneo;

Visto il D.R. 4344 del 14/11/2013, con il quale è stato costituito apposito "Gruppo di lavoro in materia di bilancio e risanamento finanziario", con funzioni consultive, con il compito di definire un programma di azioni, di risanamento e di ripristino della sostenibilità del bilancio unico di Ateneo, da sottoporre all'attenzione dei competenti Organi di Governo di questa Università;

Preso atto della necessità di adottare idonee misure volte ad assicurare il rimborso, all'Amministrazione centrale, di quota parte dei contributi finanziari concessi da terzi (Unione Europea, Enti territoriali, etc.), alle strutture periferiche di questa Università, a valere su spese generali e oneri retributivi del personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico amministrativo, oggetto di rendicontazione nell'ambito di progetti ammessi a cofinanziamento/finanziamento esterno, come proposto dal predetto gruppo di lavoro e condiviso dalla Commissione Bilancio nell'ambito del proprio rapporto dell'11 marzo 2014;

Valutata l'esigenza che l'Amministrazione centrale, cui attualmente compete l'onere di assicurare la funzionalità delle strutture periferiche, facendosi carico dei relativi costi (manutenzioni, consumo di acqua, energia elettrica e combustibili per riscaldamento, servizi di pulizia, portierato e vigilanza), possa beneficiare di quota parte dei contributi finanziari che, a fronte di tali costi, la Commissione Europea o altre Istituzioni pubbliche o private concedono nell'ambito della rendicontazione di progetti di formazione o di ricerca;

Preso atto altresì, dell'esigenza di prevedere un rimborso, in quota parte, a favore del bilancio di Ateneo, del costo figurativo del personale di ruolo (docente, ricercatore e tecnico amministrativo) rendicontato dalle strutture periferiche di questa Università nell'ambito di progetti a finanziamento/cofinanziamento di terzi (Unione Europea,

Enti territoriali, etc.), **esclusivamente nei casi in cui tale costo figurativo non concorra alla copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento a carico dei medesimi centri di spesa;**

Tenuto conto che le predette misure si rendono, in particolare, necessarie nell'attuale contesto congiunturale, caratterizzato dalla progressiva riduzione del finanziamento statale a favore del sistema universitario e dai tagli alla spesa pubblica introdotti, in particolare, dalle Leggi 133/2008 e 122/2010, peraltro in un contesto di naturale incremento nel tempo dei costi per l'acquisizione di beni e servizi e degli oneri di manutenzione del patrimonio edilizio;

Vista la proposta del predetto gruppo di lavoro in materia di bilancio e di risanamento finanziario, nominato con D.R. 4344 del 14/11/2013;

Visto il rapporto della Commissione Bilancio dell'11 marzo 2014;

Visto il parere del Senato Accademico sul Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016 reso nella seduta del 22 luglio 2014;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta in data 8 settembre 2014, con la quale è stato approvato il Piano di Rientro e di Rilancio 2014 - 2016;

DECRETA

Art. 1)

Ai sensi del presente regolamento, per "Centri" si intendono i Dipartimenti ed i Centri Interuniversitari di ricerca dell'Università degli Studi di Bari, ivi comprese le gestioni relative ai Centri interdipartimentali, in essi confluite ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello Statuto di Ateneo.

Art. 2)

Per progetti finanziati/cofinanziati da terzi si intendono i progetti finanziati/cofinanziati dalla Unione Europea o da altre istituzioni internazionali, nazionali o locali (Ministeri, Regione, etc.), di seguito denominati "terzi", per:

- ricerca
- sviluppo tecnologico, anche mediante il potenziamento infrastrutturale
- formazione
- orientamento

- cooperazione internazionale
- trasferimento tecnologico (Liaison Office)

Art 3)

a) Il contributo finanziario devoluto da terzi ai centri, per la realizzazione di progetti finanziati/cofinanziati, è soggetto al rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, nella misura del 30% della quota riconosciuta a valere sulle “*spese generali*” e sui “*costi di personale universitario di ruolo*”, come di seguito specificati.

- SPESE GENERALI (overheads): si intendono le spese di funzionalità ambientale, quali quelle relative all'utilizzo di strutture immobiliari, consumi di energia elettrica, acqua, combustibili per riscaldamento, ai servizi di pulizia, vigilanza e manutenzioni, a carico dell'Amministrazione centrale. Il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi riferito al contributo finanziario per spese generali concesso da terzi:

- con modalità forfetaria;

- a valere sulla quota dei predetti costi analiticamente rendicontati, in conformità alle linee guida di volta in volta stabilite dai programmi di finanziamento.

- COSTI DI PERSONALE UNIVERSITARIO DI RUOLO: si intendono gli oneri retributivi relativi al personale di ruolo docente, ricercatore e tecnico amministrativo a carico dell'Amministrazione centrale, rendicontati, quale quota figurativa, dai Centri nell'ambito di progetti finanziati/cofinanziati da terzi.

b) Il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi riferito esclusivamente alle ipotesi in cui il costo figurativo per spese generali e/o personale di ruolo non concorra alla copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Centro.

c) Nei casi in cui, invece, il costo figurativo concorra alla copertura della quota di cofinanziamento a carico del Centro interessato, il rimborso, a favore del bilancio di Ateneo, deve intendersi determinato nella misura del 30% del contributo finanziario concesso da terzi sull'eventuale differenza tra costo figurativo complessivamente rendicontato per spese generali e/o personale di ruolo e quota di cofinanziamento a carico del centro di spesa.

Art. 4)

I Centri provvedono al rimborso, all'Ateneo, mediante storno della relativa disponibilità su apposito fondo, con modalità che saranno definite dalla competente Struttura di Ragioneria, entro 30 giorni dall'incasso dai terzi finanziatori.

Ove il contributo oggetto del rimborso di cui al precedente periodo sia subordinato a verifiche da parte del terzo finanziatore, in ordine all'eleggibilità delle spese rendicontate, la devoluzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla relativa certificazione finale.

Art. 5)

Le succitate disposizioni si applicano a tutti i progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Art. 6)

L'Amministrazione procede al monitoraggio a campione dei progetti attivati presso i Centri e delle relative rendicontazioni, tesi alla verifica del rispetto del presente regolamento.

Art. 7)

Nei casi in cui, in sede di monitoraggio e *auditing* interno, si riscontri l'omessa assegnazione, al bilancio di Ateneo, delle quote di contributi di cui all'art. 3, entro il termine di cui all'art. 4, le stesse saranno, d'ufficio, recuperate a valere sulle dotazioni ordinarie. In tale ipotesi, il Centro interessato non potrà fruire, nel corso dei due esercizi successivi alla verifica dell'omessa assegnazione, di alcun contributo a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

Art. 8)

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle attività di cui al "Regolamento per prestazioni a pagamento, contratti di ricerca, consulenza, servizi e contributi alla ricerca", emanato con D.R. n. 7553 del 27/12/2011, nonché ai programmi di ricerca svolti ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge 4 novembre 2005 n. 230", emanato con D.R. 2371 del 26 febbraio 2007.

Il presente regolamento entra in vigore dal 2 gennaio 2015.

Bari, 30 DIC 2014

IL RETTORE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)

